

**Giudice di Pace di Ancona sentenza n. 896/2017**

**Il problema del cosiddetto aggancio misto nella interpretazione italiana delle norme di legge.**

Un vettore italiano era multato per la violazione degli articoli 41 e 46 L. 298/74 in relazione all'art-88 comma 3 codice della strada (sanzioni pecuniarie oltre che accessoria del fermo amministrativo del complesso veicolare e delle merci trasportate). Le autorità verbalizzanti ritenevano sussistere un trasporto internazionale irregolare in ambito comunitario. Nella fattispecie un trattore stradale con targa italiana di proprietà di impresa italiana autorizzata al trasporto internazionale stava trainando un rimorchio con targa estera nel contesto di un trasporto in regime di CMR. Per loro l'impresa proprietaria del rimorchio con targa estera avrebbe dovuto essere iscritta all'albo autotrasportatori italiani, mentre a dire del vettore italiano che faceva opposizione al verbali, a rendere regolare il trasporto era il fatto che era munito di licenza al trasporto internazionale (oltre che di autorizzazione nazionale).

Il Giudice ha accolto il ricorso del vettore. Infatti ha ritenuto adeguato ai fini di legge il possesso di regolare autorizzazione al trasporto internazionale ai sensi del decreto legislativo 85/98 e ha così annullato i verbali.

La fattispecie qui esaminata riguarda l'aggancio misto tra mezzi immatricolati in due diversi Stati della Comunità Europea. Secondo un orientamento diffuso presso le nostre autorità l'aggancio misto sarebbe inammissibile in quanto ne conseguirebbe un trasporto nazionale svolto in ambito CMR ma configurantesi come cabotaggio ed in quanto tale elusivo proprio della stringente normativa che lo regola. Occorre tutelarsi con contratti ad hoc nell'attesa della riforma del regolamento CE 1072/2009.